



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 3 Del 24-01-2015

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO.

L'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore 12:45, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Gentilucci Alessandro	P	MARSILI CLAUDIO	P
PETROFF JALAMOFF PETIA	P	LUCCIO ELISABETTA	P
CIUFFETTI GIANCARLO	P	CRISTALLINI DANIELE	P
LAPUCCI MANUELE	P	LAPUCCI FERNANDO	P
MARCHETTI ALESSANDRA	A	SERVILI TIZIANA	P
RIVELLI ATTILIO	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor Gentilucci Alessandro in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor ERCOLI PASQUALE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

CIUFFETTI GIANCARLO
MARSILI CLAUDIO
CRISTALLINI DANIELE

Immediatamente eseguibile	S	Comunicata ai Capigruppo	N
---------------------------	---	--------------------------	---

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 24-01-2015

Il Responsabile del servizio
F.to **Luccio Anna Rita**

Il Sindaco esamina il Regolamento per la disciplina delle Strade vicinali a uso pubblico, soffermandosi nell'esposizione degli articoli di maggiore rilievo.

Terminata la relazione introduttiva, apre la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA la necessità di adottare un Regolamento per la disciplina delle Strade vicinali a uso pubblico insite nel Comune di Pieve Torina;

VISTO lo Schema di Regolamento allo scopo predisposto dai competenti Uffici, il quale si compone di 17 (DICIASSETTE) articoli;

RITENUTO necessario approvare il Regolamento suddetto;

VISTO l'articolo 7, 1^a comma, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, il quale prevede: *“Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza e in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.”*;

VISTO l'articolo 42, comma 2, lettera a), del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, riguardo alla competenza deliberativa per l'approvazione del provvedimento;

VISTI:

- il d.lgs. 18.8.2000, n. 267;
- la legge 7.8.1990, n. 241;
- lo Statuto comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica- manutentiva per quanto riguarda la regolarità tecnica del provvedimento, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n.267/2000;

CON 7 voti favorevoli e 3 astenuti (*Consiglieri di minoranza Cristallini Daniele, Lapucci Fernando e Servili Tiziana*), su 10 Consiglieri presenti e 7 votanti, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1-DI APPROVARE il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO del Comune di Pieve Torina, il quale si compone di 17 articoli, e si allega alla presente e ne fa parte integrante.

2- DI DARE ATTO che il presente Regolamento sarà pubblicato, in seguito all'esecutività della deliberazione di approvazione, all'Albo pretorio On- line del Comune per quindici giorni consecutivi, ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

3- DI INCARICARE il Responsabile Tecnico degli atti di gestione conseguenti.

4- DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di abbreviare i tempi dell'entrata in vigore del Regolamento.

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO (Allegato alla deliberazione C.c. n. 3 del 24.1.2015)

INDICE

Art. 1 – Finalità

Art. 2- Quadro normativo di riferimento

Art. 3 – Registro delle strade vicinali di uso pubblico

Art. 3 – Strade vicinali ad uso pubblico

Art. 5 – Classamenti e declassamenti

Art. 6 – Funzioni del Comune

Art. 7 – Ordinaria manutenzione

Art. 8– Contributo economico

Art. 9 – Domande per l'ammissione al contributo economico

Art. 10 – Esecuzione dei lavori con contributo economico

Art. 11 – Modi di erogazione del contributo economico

Art. 12– Ammissione al contributo in uomini e mezzi

Art. 13 – Criteri di valutazione

Art. 14 – Interventi d'urgenza su strade vicinali ad uso pubblico

Art. 15 – Regimazione delle acque meteoriche campestri.

Art. 16- Rinvii di legge.

Art. 17- Pubblicazione ed entrata in vigore.

Art. 1
Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i modi di classificazione e registrazione delle Strade vicinali di uso pubblico, e l'aggiornamento dei relativi elenchi, favorendone la conoscenza di essi.
2. Il presente Regolamento fissa i criteri per il trattamento e la gestione delle cunette e delle acque meteoriche poste ai lati delle Strade suddette, al fine di concorrere al mantenimento dell'ecosistema, ripristinando o favorendo corrette regimazioni e sanzionando eventuali incurie e trasgressioni.
3. Il Comune costituirà e terrà costantemente aggiornato un Registro delle Strade vicinali a uso pubblico.

Art. 2
Quadro normativo di riferimento

2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento comunale, il quadro normativo di riferimento è costituito:
 - a) dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241- articolo 12- concernente l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di predeterminare i criteri per la concessione di contributi e sovvenzioni a persone ed Enti pubblici e privati;
 - b) il Decreto-legge Luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446, la Legge 12 febbraio 1958, n. 126, (articolo 14), concernenti la costituzione di Consorzi fra gli utenti delle Strade vicinali per la ricostruzione, sistemazione e manutenzione di esse;
 - c) il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo Codice della Strada.

Art. 3
Registro delle strade vicinali di uso pubblico

1. Entro 3 (TRE) mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Ufficio Tecnico comunale predispone il Registro delle Strade vicinali a uso pubblico presenti nel Comune.
2. L'elenco sarà pubblicato per 30 (trenta) giorni consecutivi all'Albo Pretorio per la presentazione di eventuali osservazioni.
3. Il Consiglio comunale, nei 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine previsto dal comma precedente, approva l'elenco delle Strade vicinali formato dall'Ufficio, ed esamina le osservazioni presentate riguardo all'elenco suddetto.

Art. 4
Strade vicinali a uso pubblico

1. Sono elementi identificativi del diritto reale di servitù d'uso pubblico, i seguenti:
 - a) il passaggio esercitato *iure servitutis publicae* da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza a un gruppo territoriale;
 - b) la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via;
 - c) il titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile.
2. Sono inserite nel Registro di cui al precedente l'art. lo 3 le Strade vicinali che sono interessate da un transito generalizzato, tale che, a fronte della proprietà privata del sedime stradale e dei relativi accessori e pertinenze (spettante ai proprietari dei fondi

latistanti), l'Ente pubblico comunale possa vantare su di esse, ai sensi dell'art. 825 Cod. civ., un diritto reale di transito, con correlativo dovere di concorrere alle spese di manutenzione delle stesse.

Art. 5

Classamenti e declassamenti

1. La classificazione e declassificazione delle Strade oggetto del presente Regolamento compete al Comune che vi provvede a seguito di iniziativa propria (d'Ufficio) o di privati.
2. Il Comune procede alla classificazione a Strada vicinale a uso pubblico nei casi in cui esistano i requisiti e le condizioni richiamate dal precedente articolo 4.
- 3- Fermo restando l'obbligo iniziale di ricognizione delle Strade vicinali a uso pubblico presenti nel Comune, l'iniziativa per l'aggiornamento dell'Albo assunta da privati va presentata con domanda scritta. La richiesta dovrà contenere i seguenti allegati:
 - mappa catastale del percorso;
 - visure catastali delle particelle contermini al tracciato stradale;
 - scheda riepilogativa dei proprietari interessati;
 - relazione in merito ai motivi della richiesta di classificazione;
 - relazione geologica per accertare la stabilità della viabilità;
 - documentazione fotografica.
- 4-La domanda sarà esaminata dal Servizio tecnico che ne verifica l'esistenza o meno dell' uso pubblico, e **il diritto pubblico di transito, che può coincidere con una servitù privatistica a favore del Comune, come anche emergere in modo autonomo dalla sistemazione dei luoghi impressa dall'Amministrazione.**
5. Il Comune, deliberazione della Giunta comunale, adottata a conclusione delle procedure istruttorie, aggiorna il Registro previsto dal precedente articolo 3.
6. In caso di declassamento le particelle catastali ritornano nella libera disponibilità dei proprietari frontisti. Il frazionamento catastale è a carico dei soggetti richiedenti.
7. Sono fatti salvi eventuali vincoli previsti dal P.R.G. (vigente e adottato), con particolare riferimento a percorsi storici.

Art. 6

Funzioni del Comune

1. In attuazione delle disposizioni della Legge 2248/1865, e di quelle contenute nel Decreto legge-Luogotenenziale 1446/1918, il Comune, anche nei casi di assenza di costituzione di consorzi coattivi, può concorrere alla manutenzione straordinaria, sistemazione e ricostruzione di Strade vicinali a uso pubblico, ove ricorrano particolari condizioni dello stato dei luoghi ed esigenze di tutela del pubblico interesse.
2. Il Comune partecipa alle spese, per le finalità di cui al comma 1, per una quota ricompresa tra il 20% (venti per cento) e il 50% (cinquanta per cento) del costo totale dell'intervento, previa verifica delle disponibilità di bilancio.
3. Le opere di manutenzione ammissibili hanno carattere straordinario; la contribuzione potrà avvenire anche fornendo materiali necessari alla manutenzione, in quantità tale che il valore sia pari al contributo assegnato.
4. Per le Strade vicinali non soggette a uso pubblico, il concorso del Comune è facoltativo e non potrà in ogni caso eccedere il 5 (quinto) della spesa.
5. I Consorzi per Strade vicinali possono essere costituiti per iniziativa degli utenti con apposita domanda motivata approvata dal Comune, ove vi siano le condizioni minime fissate dall'art. 2 del Decreto -legge Luogotenenziale sopra citato.

Art. 7

Ordinaria manutenzione

1. L'ordinaria manutenzione delle Strade vicinali di uso pubblico di norma è a carico pro-quota dei frontisti, e cioè dei proprietari delle porzioni di terreno confinanti col tracciato.
2. Nei casi di costituzione dei Consorzi compete ai Consorzi stessi definire il concorso alle spese dei frontisti, come fissato da apposita disciplina consortile. I criteri per il riparto del concorso alle spese tengono conto prioritariamente delle cause di usura della Strada.
3. La regimazione o la facilitazione del deflusso di eventuali acque meteoriche nelle cunette o comunque ai lati del tracciato stradale compete ai frontisti per il tratto antistante alla proprietà.
4. E' vietata l'inerzia all'ordinaria manutenzione delle strade o il posizionamento di ostruzioni al deflusso delle acque piovane, tale da danneggiare la superficie del tracciato stradale.

Art. 8

Contributo Economico

1. La collaborazione tra privati e Pubblica amministrazione prevista dal presente Regolamento interessa di norma i seguenti interventi:
 - a) realizzazione di rappezzi stradali e di asfaltatura del piano viabile in conglomerato bituminoso;
 - b) realizzazione di ricarichi con materiali inerti del piano viabile;
 - c) sistemazione e risagomatura di cigli e scarpate;
 - d) raccolta, convogliamento di acque piovane.
2. Per accedere ai benefici previsti dal comma 1 è necessario:
 - a) presentare apposita domanda all'Amministrazione comunale nei modi previsti dal presente Regolamento;
 - b) non essere stati esclusi dalla possibilità di contrarre con la Pubblica amministrazione stessa;
 - c) gli interventi devono osservare le norme vigenti in materia di opere pubbliche, pena la revoca del contributo eventualmente concesso.
3. Il contributo potrà essere eventualmente concesso previa acquisizione dei titoli abilitativi per l'esecuzione dei lavori.
4. L'Amministrazione comunale può concedere il contributo nell'importo massimo del 50% rispetto alla spesa da sostenere, comunque vincolato alle disponibilità di bilancio. L'Amministrazione comunale, in alternativa, può concedere il contributo in uomini e mezzi necessari all'esecuzione dei lavori, fino alla concorrenza stabilita compatibilmente con le esigenze istituzionali dell'Ente.
5. La Giunta delibera l'ammissione ai benefici previsti dal presente Regolamento, riconoscendo priorità agli interventi maggiormente necessari anche in termini di sicurezza.

Art. 9

Domande per l'ammissione al contributo economico

1. Il contributo economico potrà essere chiesto dai proprietari dei terreni frontisti o limitrofi alle Strade vicinali classificate di uso pubblico, che dovranno indicare il nome di un loro rappresentante cui fare riferimento.
2. Le richieste sono indirizzate all'Amministrazione comunale e dovranno contenere:
 - a) denominazione esatta della Strada vicinale di uso pubblico;

- b) adeguata documentazione tecnica per l'esatta individuazione dell'opera e l'indicazione della spesa da sostenere (relazione tecnica, computo metrico-estimativo- documentazione fotografica);
- c) eventuali autorizzazioni necessarie;
- d) dichiarazione relativa alla presenza degli eventuali sotto-servizi presenti;
- e) dichiarazione, sottoscritta da almeno i 2/3 dei frontisti, di consenso alla esecuzione dei lavori;
- f) dichiarazione, sottoscritta da almeno i 2/3 dei frontisti, di concessione di servitù pubblica delle aree o dell'opera oggetto del contributo pubblico;
- g) indicazione di eventuali ulteriori contributi ottenuti o richiesti ad altri enti pubblici e/o privati per l'esecuzione dei lavori oggetto della domanda;
- h) versamento di € 200,00 per istruttoria della richiesta ai fini dell'ammissione a contributo.

Art. 10

Esecuzione dei lavori con contributo economico

1. Prima di iniziare i lavori è necessario comunicare all'Amministrazione il nome della ditta appaltatrice che dovrà essere in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per gli appalti pubblici.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve indicare la data di inizio e fine lavori.
3. I lavori ammessi a contributo saranno approvati con deliberazione della Giunta comunale e eseguiti sotto la vigilanza dei Tecnici comunali, oltre che dei professionisti di parte.
4. La liquidazione del contributo accordato avrà luogo a lavori ultimati, conformi al progetto approvato, e previa acquisizione del certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori.
5. Qualora vi siano difformità fra quanto approvato e i lavori realizzati, l'Amministrazione chiederà ai beneficiari l'adeguamento delle opere mancanti o incomplete, fissando un termine di esecuzione, decorso infruttuosamente il quale, la Giunta comunale revocherà il contributo concesso.

Art. 11

Modi di erogazione del contributo economico

1. Le domande ammesse a contributo saranno finanziate con gli stanziamenti appositamente destinati nel bilancio annuale.
2. A seguito di deliberazione della Giunta comunale sarà data comunicazione ai richiedenti dell'avvenuta ammissione o esclusione dal beneficio, precisando l'entità di essi in caso di accoglimento.
3. Il contributo sarà liquidato al richiedente previa acquisizione del certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori.

Art. 12

Ammissione al contributo in uomini e mezzi

1. La richiesta di contributo in uomini e mezzi dovrà essere preceduta dal sopralluogo preventivo dei tecnici dell'Amministrazione per verificare la fattibilità dell'intervento sulla base dei seguenti criteri:
 - a) realizzazione di rappezzi stradali e di asfaltatura del piano viabile;
 - b) realizzazione di ricarichi con materiali inerti del piano viabile;
 - c) sistemazione di cigli e scarpate;
 - d) raccolta, convogliamento di acque piovane;
2. La richiesta di contributo in uomini e mezzi deve contenere:
 - a) denominazione esatta della Strada vicinale di uso pubblico;

- b) adeguata documentazione tecnica per l'esatta individuazione dell'opera corredata delle eventuali autorizzazioni, pareri, prescrizioni, computo metrico dei lavori;
 - c) dichiarazione delle esatte dimensioni e caratteristiche della strada o del tratto di essa interessato dai lavori;
 - d) dichiarazione relativa alla presenza di eventuali sotto-servizi presenti;
 - e) dichiarazione, sottoscritta da almeno 2/3 dei frontisti, di consenso alla esecuzione delle opere;
 - f) dichiarazione, sottoscritta da tutti i frontisti, di concessione di servitù pubblica delle aree o dell'opera oggetto del contributo pubblico;
 - g) indicazione di eventuali ulteriori contributi ottenuti o richiesti ad altri Enti pubblici o privati per l'esecuzione dei lavori oggetto della domanda;
 - h) versamento di € 200,00 per istruttoria della richiesta ai fini dell'ammissione a contributo.
 - i) dichiarazione di impegno dei richiedenti all'acquisto dei materiali occorrenti.
- 2-I contributi in uomini e mezzi, nel rispetto della procedura di cui sopra, sono autorizzati dalla Giunta comunale.

Art. 13

Criteri di valutazione

1. Le domande di ammissione a contributo per interventi su strade vicinali pubbliche sono valutate dalla Giunta Comunale secondo i seguenti criteri:

- a) importanza della strada;
- b) numero dei nuclei abitati e dei residenti;
- c) condizioni di precarietà della strada;
- d) tipologia degli interventi con privilegio per quelli finalizzati a garantire condizioni di stabilità durature nel tempo.

Art. 14

Interventi d'urgenza su strade vicinali ad uso pubblico

1. In caso di lavori di carattere straordinario riconducibili a eventi calamitosi o atmosferici eccezionali, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di provvedervi direttamente per interventi di somma urgenza previsti dall'art. 176 del DPR 207/2010, sostenendone la spesa. La spesa sarà considerata come contributo erogato.

Art. 15

Regimazione delle acque meteoriche campestri

1. Al fine di agevolare la manutenzione ordinaria dei fossi e la regimazione delle acque meteoriche, anche ai lati del tracciato stradale, gli Uffici competenti aggiornano il manuale per la diffusione gratuita informatizzata al pubblico contenente indicazioni e pratiche comportamentali utili a prevenire, ridurre e gestire i ricorrenti fenomeni di incuria e abbandono della pratica manutentoria, la cui attività compete comunque ai proprietari dei fondi siti lungo il tracciato stradale.

Art. 16

Rinvii di legge

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia, in aggiunta ai riferimenti normativi indicati nel precedente articolo 2, in quanto specifici della materia, alle norme del Codice civile, del Codice dei Contratti Pubblici e del Regolamento di attuazione del Codice stesso.

Art. 17

Pubblicazione e Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato, successivamente all'esecutività della deliberazione di approvazione, all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

2. Il presente Regolamento sarà adeguato alle disposizioni legislative in seguito approvate in materia.

E' fatta salva la lettura e la definitiva approvazione del presente verbale nella prossima seduta.

IL PRESIDENTE
F.to Gentilucci Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ERCOLI PASQUALE

È copia conforme all'originale.
Lì, 11-02-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
ERCOLI PASQUALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot.n.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Telematico di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00

Lì, 11-02-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ERCOLI PASQUALE

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24-01-2015

() perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, TUEL n.267/2000)

() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, TUEL n.267/2000)

Lì, 11-02-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
ERCOLI PASQUALE